

alla c.a. de

Il Ministero dell'Interno

Gabinetto del Ministro

gabinetto.ministro@pec.interno.it

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

dipps.555doc@pecps.interno.it

Segreteria del Dipartimento

segrdipartimento.ps@pecps.interno.it

Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere

c.a. del Direttore Centrale

Pref. Massimo Bontempi

dipps.dircentimm.aagg@pecps.interno.it

dipps.serv.frontiere@pecps.interno.it

La Prefettura di Roma

c.a. del Prefetto Dott.ssa Gerarda Pantalone

c.a. del Dirigente Area IV

Dott.ssa Velia De Bono

protocollo.prefrm@pec.interno.it

velia.debono@interno.it

Ufficio Polizia di Frontiera aerea Fiumicino

frontpolaria.fiumicino.rm@pecps.poliziadistato.it

e p. c.

Al Ministero dell'Interno

Dipartimento libertà civili e immigrazione

gabinetto.dlci@pecdlci.interno.it

vicecapodipartimentovicario@pecdlci.interno.it

dippersciv.uff1capodip.prot@pec.interno.it

servizi.civili@pecdlci.interno.it

alla Questura di Roma

c.a. del Questore Dott. Carmine Esposito

gab.quest.rm@pecps.poliziadistato.it

urp.quest.rm@pecps.poliziadistato.it

c. a. del Dirigente Ufficio Immigrazione

immig.quest.rm@pecps.poliziadistato.it

la Cooperativa sociale Onlus Synergasia
accoglienzafiumicinosynergasia@gmail.com

Oggetto: Richiesta di accesso e visita presso la zona di transito del valico di frontiera aeroportuale di Roma-Fiumicino, inclusi i locali in uso da parte delle forze di polizia in cui permangono i cittadini stranieri in attesa di esecuzione del respingimento ai sensi dell'art. 10, del D.lgs. n. 286/98 e i locali idonei di cui all'art. 13, c.5-bis, del D.lgs. n. 286/98, in una data compresa tra il 15.12.2019 e il 15.01.2020, da parte di una delegazione dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI).

Egregi,

con la presente il sottoscritto Avv. Lorenzo Trucco, in qualità di Presidente dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI), chiede l'autorizzazione all'ingresso e alla visita presso la zona di transito del valico di frontiera aeroportuale di Roma-Fiumicino, inclusi i locali in uso da parte delle forze di polizia in cui permangono i cittadini stranieri in attesa di esecuzione del respingimento ai sensi dell'art. 10, del D.lgs. n. 286/98 e i locali idonei di cui all'art. 13, c. 5-bis, del D.lgs. n. 286/98 di una delegazione dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) in una data compresa tra il 15.12. 2019 e il 15.01.2020 o in altra data che vorrà indicarci con congruo preavviso.

Premesso che

- Ai sensi dell'art. 2, del D.lgs. n. 286/98, "Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti";
- Nel Rapporto, pubblicato in data 8 agosto 2019, sulle visite ai locali in uso alle forze di polizia presso alcuni valichi di frontiera, relativo al periodo gennaio-febbraio 2019, dirette a verificare le procedure e gli ambienti utilizzati per la permanenza delle persone straniere dichiarate prive del permesso di fare ingresso nel territorio italiano e quindi respinte ai sensi dell'art. 10, co.1, del D.lgs. n. 286/98, il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha messo in evidenza una serie di criticità in relazione al rispetto dei diritti fondamentali delle persone nei confronti delle quali tale norma trova applicazione;
- Dai dati riportati nel suddetto Rapporto del Garante Nazionale emerge che la Polizia di frontiera presso lo scalo aereo di Roma Fiumicino ha respinto 2415 persone nel 2018 e che nel corso

dello stesso anno 135 persone non ammesse a fare ingresso nel territorio italiano sono rimaste nell'area di transito all'interno delle sale d'attesa in uso alla Polizia di frontiera dello scalo per un periodo pari o superiore a tre giornate;

- In riferimento al Rapporto suddetto, viene sottolineato come “può determinarsi la situazione di chi, dopo aver ricevuto la notifica del respingimento, si trovi a dover permanere, su disposizione della Polizia di Frontiera, all'interno di appositi locali di attesa della zona di transito del valico di frontiera, fintantoché la compagnia aerea o di navigazione non sia effettivamente pronta a eseguire il suo trasferimento nello Stato di partenza”. A tal proposito il Garante evidenzia come tali situazioni configurino una privazione della libertà personale *de facto* assumendo tali locali la destinazione funzionale di luoghi di trattenimento e dovendo quindi essere garantite le garanzie sostanziali e procedurali previste dalla legge nei casi di privazione della libertà personale;
- Inoltre, ai sensi dell'art. 13, co. 5bis, del D.lgs n. 286/98, come modificato dalla L.132/2018, nel caso in cui non vi sia disponibilità di posti nei Centri per il Rimpatrio, il giudice di pace “può autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo precedente permangono anche dopo l'udienza di convalida, il giudice può autorizzare la permanenza, in locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato, sino all'esecuzione dell'effettivo allontanamento (...).”;
- Nella relazione tecnica al decreto legge n. 113/2018 si indica che i “luoghi pertinenti all'autorità di p.s.” saranno: a) luoghi già oggi in uso alla P.S. per effettuare fermi, identificazioni, rilievi foto-dattiloscopici, redazione e consegna dei provvedimenti di rimpatrio e b) aeroporti internazionali da cui partono i voli internazionali di rimpatrio (Bologna, Roma-Fiumicino, Milano-Malpensa, Torino, Venezia);
- Trattandosi di luoghi sussidiari ai Centri per il Rimpatrio devono essere rispettati gli stessi requisiti e le medesime garanzie previste dall'art. 14, del D.lgs. n. 286/98 e dal Regolamento recante i “*Criteri per l'organizzazione e la gestione dei Centri di Identificazione ed Espulsione previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni*” approvato con Decreto del Ministero dell'Interno del 20 ottobre 2014;
- In base a quanto previsto dall' art. 6, comma 4 del Regolamento recante i “*Criteri per l'organizzazione e la gestione dei Centri di Identificazione ed Espulsione previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni*” approvato con Decreto del Ministero dell'Interno del 20 ottobre 2014, possono presentare richiesta di autorizzazione all'accesso, tra gli altri, giornalisti e foto-cineoperatori, ministri di culto, e “*altri soggetti che ne facciano motivata richiesta*” (lett. e del medesimo art. 6, co. 4);

- Rispetto ai cittadini stranieri in attesa di rimpatrio l'art. 16 c. 4 della Direttiva UE 115/2008, stabilisce che *"i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi hanno la possibilità di accedere ai centri di permanenza temporanea di cui al paragrafo 1, nella misura in cui essi sono utilizzati per trattenere cittadini di paesi terzi in conformità del presente capo. Tali visite possono essere soggette ad autorizzazione"*;

Premesso, altresì, che

- Ai sensi dell'art. 28bis, co. 1-ter, del D.lgs n.25/2008, in alcuni casi specifici la procedura di asilo può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito;
- Dai dati riportati nel Rapporto del Garante Nazionale sulle visite ai locali in uso alle forze di polizia presso alcuni valichi di frontiera, relativo al periodo gennaio-febbraio 2019, emerge che le richieste di asilo presentate presso l'Ufficio di Polizia di frontiera aerea di Fiumicino nel 2018 sono state 250;
- Ai sensi dell'art. 10 bis, co. 2, del D.lgs. n. 25/2008, è assicurato l'accesso ai valichi di frontiera dei rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso può essere limitato, ma non impedito completamente, non essendo quindi necessaria una previa autorizzazione da parte delle autorità competenti;
- Ai sensi dell'art. 8, par. 2, della Direttiva 2013/32/UE, *"gli Stati membri garantiscono che le organizzazioni e le persone che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti abbiano effettivo accesso ai richiedenti presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne. Gli Stati membri possono adottare norme relative alla presenza di tali organizzazioni e persone nei suddetti valichi e, in particolare, subordinare l'accesso a un accordo con le autorità competenti degli Stati membri. I limiti su tale accesso possono essere imposti solo qualora, a norma del diritto nazionale, essi siano obiettivamente necessari per la sicurezza, l'ordine pubblico o la gestione amministrativa dei valichi interessati, purché l'accesso non risulti in tal modo seriamente ristretto o non sia reso impossibile"*;

Considerato che

- L'ASGI, ente del terzo settore (ETS) e associazione di promozione sociale (APS), è un ente esponenziale che opera per il riconoscimento dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini stranieri presenti in Italia, anche in condizioni di soggiorno irregolare, costituita a Milano il **26 febbraio 1990** e ha la finalità di promuovere l'informazione, la documentazione e lo studio dei problemi, di carattere giuridico, attinenti l'immigrazione, la condizione dello straniero (nonché dell'apolide e del rifugiato), la disciplina della cittadinanza nell'ordinamento italiano, la tutela

contro la discriminazione, il razzismo e la xenofobia, in tutto il territorio nazionale (v. statuto di ASGI – <https://www.asgi.it/chi-siamo/statuto/>);

- ASGI da quasi trent'anni promuove o partecipa a molteplici e qualificate attività di studio, ricerca, formazione e informazione sul tema dell'immigrazione e del diritto d'asilo (v. curriculum dell'associazione – <https://www.asgi.it/chi-siamo/curriculum/>) e rappresenta, nello scenario nazionale, un punto di riferimento per le azioni di tutela dei cittadini stranieri, dei richiedenti e titolari di protezione internazionale;
- Al fine di realizzare i suoi scopi l'Associazione svolge, tra le altre, attività di osservazione dell'applicazione delle norme vigenti nelle prassi amministrative e nelle interpretazioni giudiziarie, di raccolta di informazioni, di prevenzione, denuncia e contrasto di atti illegali concernenti la condizione giuridica degli stranieri e di consulenza giuridica in materia di diritto degli stranieri, di cittadinanza, di diritto d'asilo, di apolidia, di minoranze etnico-linguistiche, di razzismo, di xenofobia e di discriminazioni, svolte da organi statali, regionali e locali o da istituzioni dell'Unione europea o da organismi internazionali o da altri enti del terzo settore o da organizzazioni sindacali operanti nell'ambito di servizi di orientamento o di assistenza o di accoglienza degli stranieri e dei migranti, anche in prossimità delle frontiere o nel mare internazionale o nel territorio degli Stati di origine o di transito degli stranieri (v. statuto di ASGI – <https://www.asgi.it/chi-siamo/statuto/>);
- Dal gennaio 2019, ASGI cura il progetto "In Limine", impegnato nel monitoraggio e nella ricerca volta all'approfondimento della comprensione dell'approccio hotspot, delle politiche di gestione delle frontiere e dell'accesso alla procedura di asilo attraverso indagini giuridiche e socio-antropologiche sulle dinamiche di arrivo, accoglienza, identificazione e accesso alla procedura di protezione internazionale attraverso uno sguardo complessivo in merito ai principali luoghi di arrivo dei cittadini stranieri, dai luoghi di sbarco ai valichi di frontiera aeroportuali e portuali. Tali ricerche, svolte grazie alla collaborazione e all'incontro con gli attori, istituzionali e della società civile, coinvolti, hanno lo scopo di garantire la più alta tutela dei diritti dei cittadini stranieri nella delicata fase dell'arrivo sul territorio italiano (v. <https://inlimine.asgi.it/>);
- Nell'ambito delle attività promosse da ASGI, in qualità di ente esponente dei diritti e degli interessi dei cittadini stranieri, anche irregolarmente presenti sul territorio italiano, e dei richiedenti protezione internazionale, si ritiene, quindi, opportuno richiedere l'accesso di una delegazione di soci al valico di frontiera in oggetto, sia per finalità di garanzia e tutela dei diritti dei cittadini stranieri ivi trattenuti, sia per finalità di monitoraggio e ricerca;
- Per quanto disposto dal D.Lgs. 97/2016 recante disposizioni relative alla trasparenza della pubblica amministrazione e che garantisce alla società civile di accedere agli atti, principio da

ritenersi valido anche nell'accesso ai locali in oggetto, rappresentando il corpo della pubblica amministrazione;

Tutto ciò premesso e considerato,

la scrivente associazione, chiede al Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, di autorizzare in data preferibilmente compresa tra il 15.12.2019 e il 15.01.2019, o in altra che vorrà indicarci con congruo preavviso, l'accesso e la visita agli presso la zona di transito del valico di frontiera aeroportuale di Roma-Fiumicino, inclusi gli spazi e i luoghi d'attesa della zona di transito del suddetto valico di frontiera aeroportuale ove permangono i cittadini stranieri in attesa di esecuzione di provvedimento di respingimento ai sensi dell'art. 10, del D.lgs. n. 286/98, e i locali idonei di cui all'art. 13, c. 5-bis, del D.lgs. n. 286/98, alle persone di seguito indicate:

.....

In attesa di riscontro, l'occasione è lieta per porgerLe

Cordiali saluti

Data

Firma

Si allega

1- Rapporto del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale sulle visite ai locali in uso alle forze di polizia presso alcuni valichi di frontiera, relativo al periodo gennaio-febbraio 2019.